

Sintesi della decisione della Commissione
del 15 ottobre 2008
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE
(Caso COMP/39.188 — Banane)

[notificata con il numero C(2008) 5955 def.]

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/C 189/06)

Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede del caso è disponibile sul sito Internet della Direzione Generale della Concorrenza:

<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/>

I. INTRODUZIONE

1. La presente decisione è indirizzata a 8 soggetti giuridici, appartenenti alle imprese Chiquita, Dole e Weichert insieme a Del Monte — che è ritenuta responsabile in solido del comportamento di Weichert — per un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 del trattato CE.
2. L'infrazione oggetto della presente decisione si riferisce all'approvvigionamento di banane fresche della regione dell'Europa settentrionale dell'Unione europea. Ai fini della decisione, «la regione dell'Europa settentrionale» comprende l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svezia.

II. DESCRIZIONE DEL CASO

1. Procedura

3. L'indagine della Commissione è stata avviata in seguito a una richiesta di immunità dalle ammende presentata da Chiquita ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Dopo che Chiquita aveva rilasciato ulteriori dichiarazioni aziendali ufficiali e presentato documentazione, la Commissione le ha concesso l'immunità condizionale dalle ammende in conformità del punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole. In seguito, Chiquita ha rilasciato una serie di nuove dichiarazioni aziendali ufficiali e presentato copia di vari documenti.
4. Nei giorni 2 e 3 giugno 2005 la Commissione ha effettuato accertamenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei locali, tra l'altro, di Dole, Del Monte e Weichert. Tra febbraio 2006 e maggio 2007 la Commissione ha inviato una serie di richieste di informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, tra cui a Dole, Del Monte e Weichert. Conformemente all'obbligo di offrire una collaborazione permanente che incombe a un'impresa che presenta una richiesta di immunità ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione ha inoltre chiesto a Chiquita di fornire ulteriori informazioni e nuova documentazione.

5. Il 20 luglio 2007 la Commissione ha notificato la comunicazione degli addebiti a 17 soggetti giuridici.

6. Tutte le parti cui è stata notificata la comunicazione degli addebiti hanno replicato agli addebiti mossi nei loro confronti dalla Commissione e hanno preso parte a un'audizione tenutasi dal 4 al 6 febbraio 2008.

2. Sintesi dell'infrazione

7. La decisione giunge alla conclusione che Chiquita, Dole e Weichert hanno effettuato comunicazioni bilaterali precedenti alla fissazione dei prezzi nel corso delle quali discutevano di fattori di determinazione del prezzo delle banane, cioè di fattori pertinenti per la fissazione dei prezzi d'offerta per la settimana successiva, e, inoltre, discutevano o comunicavano gli andamenti dei prezzi e/o indicazioni sui prezzi d'offerta per la settimana successiva. Dette comunicazioni avevano luogo prima che le parti interessate stabilissero i loro prezzi d'offerta e, pertanto, vengono definite «comunicazioni pre-fissazione dei prezzi». La decisione conclude che le comunicazioni pre-fissazione dei prezzi, pur non avendo luogo necessariamente ogni settimana, rientravano in uno schema coerente. Non solo: una volta stabiliti i loro prezzi d'offerta il giovedì mattina, le parti si comunicavano tali prezzi su base bilaterale, o quantomeno utilizzavano un meccanismo da loro predisposto che consentiva lo scambio bilaterale di informazioni sui prezzi d'offerta fissati. Si è concluso che questo scambio di informazioni sui prezzi d'offerta permetteva alle parti di monitorare le decisioni di fissazione dei prezzi d'offerta di ciascuna parte alla luce delle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi che si erano svolte in precedenza tra le parti stesse.
8. La decisione perviene alla conclusione che l'obiettivo delle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi era ridurre il margine di incertezza legato al comportamento delle parti per quanto riguardava i prezzi d'offerta che avrebbero fissato. Tali comunicazioni hanno dato luogo a una pratica concordata che ha riguardato la fissazione dei prezzi.

9. La decisione conclude che i fatti ivi descritti dimostrano che il comportamento delle parti in relazione alle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi era di natura tale da determinare l'effettiva attuazione dell'infrazione contestata. Le comunicazioni in questione si sono svolte prima che le parti stabilissero i loro prezzi d'offerta, in modo reiterato e nell'arco di un lungo periodo. Era inoltre stato predisposto un meccanismo di scambio di informazioni sui prezzi d'offerta, meccanismo al quale le parti hanno fatto ricorso. Tale scambio di informazioni sui prezzi d'offerta, una volta che questi ultimi erano stati stabiliti, serviva a monitorare le decisioni di fissazione dei prezzi d'offerta delle parti alla luce delle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi che si erano svolte in precedenza tra di loro.
10. Il periodo di sussistenza dell'infrazione constatato nella decisione va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 nel caso di Dole e Weichert, e dal 1° gennaio 2000 al 1° dicembre 2002 nel caso di Chiquita. La Commissione ha accertato che Del Monte ha esercitato un'influenza determinante su Weichert nel periodo in cui quest'ultima ha partecipato all'infrazione.

3. Destinatari

11. La presente decisione è indirizzata ai seguenti 8 soggetti giuridici, appartenenti alle imprese Chiquita, Dole e Weichert insieme a Del Monte, che è ritenuta responsabile in solido del comportamento di Weichert:

- Chiquita Brands International Inc.,
- Chiquita International Ltd.,
- Chiquita International Services Group N.V.,
- Chiquita Banana Company B.V.,
- Dole Food Company, Inc.,
- Dole Fresh Fruit Europe OHG,
- Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG,
- Fresh Del Monte Produce Inc.

4. Misure correttive

Importo di base dell'ammenda

12. L'importo di base dell'ammenda è calcolato in proporzione al valore delle vendite del prodotto in questione realizzate dalle singole imprese nell'area geografica interessata nel corso dell'ultimo intero esercizio in cui sussiste l'infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni di infrazione, più un importo supplementare («diritto di ingresso»), anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare la pratica concordata orizzontale relativa alla fissazione dei prezzi.
13. L'infrazione è consistita in una pratica concordata orizzontale che ha riguardato la fissazione dei prezzi. I criteri di cui

occorre tener conto per stabilire le proporzioni del valore delle vendite sono la natura dell'infrazione (nel caso di specie, il coordinamento orizzontale dei prezzi), la quota di mercato aggregata delle imprese partecipanti all'infrazione e l'estensione geografica (la regione dell'Europa settentrionale dell'Unione europea).

14. Tenuto conto del fatto che l'infrazione è durata 3 anni nel caso di Dole e Weichert e 2 anni e 11 mesi nel caso di Chiquita, l'importo variabile è moltiplicato per tre.
15. In conformità del punto 25 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, all'ammenda comminata ai destinatari della decisione è aggiunto un importo supplementare del 15 % del valore delle vendite.

Adeguamenti dell'importo di base

16. Non sono state riscontrate circostanze aggravanti.
17. Quali circostanze attenuanti a favore di tutte le parti interessate, la Commissione tiene conto del fatto che durante il periodo in esame il settore delle banane era soggetto a un regime di regolamentazione del tutto particolare, come pure del fatto che il coordinamento si riferiva a prezzi d'offerta.
18. Un'altra circostanza attenuante di cui la Commissione tiene conto è il fatto che non è possibile provare che Weichert sapesse — o avrebbe ragionevolmente dovuto prevedere — che si svolgevano comunicazioni tra Chiquita e Dole prima della fissazione dei prezzi d'offerta.
19. In applicazione del punto 30 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, nel caso di specie la Commissione non applica un aumento specifico inteso a garantire l'effetto dissuasivo a nessuno dei destinatari della decisione.

Applicazione del limite del 10 % del fatturato

20. Nessuna ammenda viene ridotta in conseguenza dell'applicazione del limite del 10 % del fatturato a livello mondiale stabilito dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: riduzione dell'importo delle ammende

21. Chiquita è stata la prima impresa ad informare la Commissione dell'esistenza di un cartello segreto riguardante la vendita di banane. La società ha presentato una richiesta di immunità dalle ammende alle condizioni di cui alla comunicazione sul trattamento favorevole. Dal momento che le informazioni fornite da Chiquita hanno consentito alla Commissione di adottare una decisione di svolgere accertamenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, alla società è stata concessa l'immunità condizionale dalle ammende in conformità del punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole.

22. In base alle prove di cui dispone la Commissione, Chiquita ha cessato di partecipare all'infrazione al più tardi nel momento in cui ha fornito per la prima volta alla Commissione degli elementi di prova. Inoltre, non vi sono prove che Chiquita abbia esercitato pressioni su altri destinatari della decisione affinché prendessero parte agli accordi di cartello. Infine, la Commissione ritiene che Chiquita soddisfi i requisiti previsti dal punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole. La Commissione accorda a Chiquita l'immunità dalle ammende che le sarebbero state altrimenti inflitte.

III. DECISIONE

23. Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato CE partecipando a una pratica concordata consistente nel coordinamento dei prezzi d'offerta delle banane:

- a) Chiquita Brands International Inc. dal 1° gennaio 2000 al 1° dicembre 2002;
- b) Chiquita International Ltd. dal 1° gennaio 2000 al 1° dicembre 2002;
- c) Chiquita International Services Group N.V. dal 1° gennaio 2000 al 1° dicembre 2002;
- d) Chiquita Banana Company B.V. dal 1° gennaio 2000 al 1° dicembre 2002;
- e) Dole Food Company, Inc. dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;
- f) Dole Fresh Fruit Europe OHG dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

g) Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

h) Fresh Del Monte Produce Inc. dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

L'infrazione ha interessato i seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

24. Per l'infrazione sopra descritta sono comminate le seguenti ammende:

- a) Chiquita Brands International Inc., Chiquita International Ltd., Chiquita International Services Group N.V. e Chiquita Banana Company B.V., in solido, un'ammenda di 0 EUR;
- b) Dole Food Company, Inc. e Dole Fresh Fruit Europe OHG, in solido, un'ammenda di 45 600 000 EUR;
- c) Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG, responsabile in solido con Fresh Del Monte Produce Inc., un'ammenda di 14 700 000 EUR.

25. Le imprese sopra elencate pongono immediatamente fine all'infrazione, qualora non abbiano ancora provveduto a farlo, e si astengono dal ripetere qualsiasi atto o comportamento analogo a quelli sopra descritti nonché da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile.
